



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2014
(OR. en)

14733/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0301 (NLE)**

ENV 855
IND 302
PROCIV 86
ONU 124

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 652 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 652 final.

All.: COM(2014) 652 final



Bruxelles, 23.10.2014
COM(2014) 652 final

2014/0301 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I

Relazione

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione europea e la maggior parte dei suoi Stati membri sono parti della convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali¹. La convenzione riguarda la prevenzione, la preparazione della risposta e la risposta nel settore degli incidenti industriali presso i siti in cui si svolgono attività pericolose che possono causare effetti transfrontalieri.

La direttiva Seveso II² costituisce lo strumento giuridico inteso a soddisfare gli obblighi derivanti dalla convenzione e facenti capo all'Unione europea. L'allegato I della convenzione e l'allegato I della direttiva Seveso II elencano le singole sostanze e le categorie di sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività pericolose. Nel giugno 2015 la direttiva Seveso II sarà sostituita dalla direttiva Seveso III³, che modifica fra l'altro l'allegato I.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

In occasione della settima riunione, tenutasi nel 2012, la conferenza delle parti (CoP) della convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ha conferito mandato al gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione (WGD) di stilare una revisione dell'allegato I della convenzione affinché sia coerente con il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS) e per mantenere la coerenza con la corrispondente legislazione unionale, ossia la direttiva Seveso III.

Il gruppo di lavoro ha stilato una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione. Gli esperti degli Stati membri e la Commissione hanno partecipato alle discussioni. La proposta ha ricevuto l'approvazione dell'ufficio di presidenza della convenzione in occasione della riunione tenutasi nel luglio 2014 e sarà presentata alla CoP per essere adottata durante la riunione che si terrà nel dicembre 2014.

Considerato che la presente proposta allinea l'allegato I della convenzione all'allegato I della direttiva Seveso III, essa non causa impatti ambientali né socioeconomici nell'UE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il progetto di testo adegua il contenuto dell'allegato I della convenzione a quello dell'allegato I della direttiva Seveso III. Di conseguenza esso è pienamente in linea con la vigente legislazione dell'Unione europea e tutte le riserve pertinenti espresse dall'Unione europea in merito all'attuale allegato I della convenzione possono essere ritirate una volta che la proposta di emendamento sarà stata adottata dalla conferenza delle parti e sarà entrata in vigore.

¹ Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 5).

² Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

³ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di decisione non incide sul bilancio dell'Unione.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, in occasione dell'ottava riunione della convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, l'Unione europea dovrebbe sostenere l'adozione del progetto di allegato I riveduto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte della convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali¹ (in appresso, "la convenzione).
- (2) L'allegato I della convenzione presenta categorie di sostanze e singole sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività pericolose.
- (3) A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione, gli emendamenti dell'allegato I adottati dalla conferenza delle parti a maggioranza di nove decimi delle parti presenti e votanti alla riunione entrano in vigore, nei confronti delle parti che non hanno notificato la propria obiezione, dodici mesi dopo la loro comunicazione alle parti da parte del segretario esecutivo, a condizione che almeno sedici parti non abbiano notificato obiezioni.
- (4) Il testo della proposta di emendamento dell'allegato I è stato concordato in seno al gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione, approvato dall'ufficio di presidenza della convenzione e sarà proposto per adozione in occasione della prossima conferenza delle parti che si terrà a Ginevra dal 3 al 5 dicembre 2014.
- (5) L'emendamento dell'allegato I consente di allineare integralmente l'allegato I alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012³.
- (6) È pertanto necessario approvare l'emendamento dell'allegato I della convenzione.
- (7) La riserva introdotta dall'Unione europea al momento dell'adozione del primo emendamento dell'allegato I della convenzione era basata sulle discrepanze esistenti fra l'allegato I e la legislazione unionale vigente, che non sussisterà più dopo

l'emendamento dell'allegato I. È necessario ritirare tale riserva una volta entrato in vigore l'emendamento dell'allegato I della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea adotterà in occasione dell'ottava conferenza delle parti della convenzione sarà di sostegno alla proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione quale contenuta nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone aventi il potere di ritirare a nome dell'Unione europea le riserve residue contenute nell'allegato I della decisione 98/685/CE del Consiglio, condizionatamente all'entrata in vigore dell'emendamento dell'allegato I della convenzione di cui all'articolo 1, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*